



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## ORDINANZA

Reg. Settore n. 100  
Reg. Generale Ordinanze n. 254

Pietra Ligure, 30 dicembre 2013

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- si prende atto della necessità di impiegare efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti nonché le percentuali di raccolta differenziata fissati dal D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;
- si prende atto della necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- la riduzione quantitativa dei rifiuti è un obiettivo che questo Civico Ente si è posto e ha ufficializzato rispettivamente nella dichiarazione di Politica Ambientale (approvata, nella sua revisione n. 03, con D.C.C. n. 88 del 27.11.2009) e nel Piano d'Azione sugli Acquisti Verdi (approvato con D.G.C. n. 104 del 29.06.2009);
- con la D.C.C. n. 105 del 13.09.1994 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi, modificato con D.C.C. n. 29 del 26.03.2008 ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.
- con la D.G.C. n. 12 del 29.01.2008, il Comune di Pietra Ligure ha approvato il Progetto di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
- con la D.G.C. n. 131 del 21.09.2009, il Comune di Pietra Ligure ha approvato l'implementazione del "servizio di raccolta differenziata" con l'inserimento della raccolta della frazione organica;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 1 del 05.01.2010 è stato regolamentato il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati sull'intero territorio comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 164/491 del 07.05.2013 questo Civico Ente ha aggiudicato l'appalto per la gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro) alla Ditta A.T.A. S.p.A. di Savona;

**CONSTATATA** anche la particolare vocazione turistica del Comune di Pietra Ligure, da cui deriva maggior onere di tutela delle esigenze di igiene pubblica e di decoro da assicurare alla città;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

**VISTO** che il predetto D. Lgs. n. 152/2006 ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e nella parte quarta (articoli da 177 a 266), disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 3-ter del citato D. Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»;

**VISTI**, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D. Lgs. n. 152/2006:

- art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- art. 181, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 18, del D. Lgs. n. 4/2008, ove è stabilito che «ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ...»;
- art. 191, che stabilisce "... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...";

Dirigente ad interim: Dott. V. TREVISANO  
Segretario Generale

Responsabile del Settore: F. BASSO

Incaricato del procedimento: Dott. A. NENCIONI

P.I. 00332440098  
Sito internet: [www.comunepietraligure.it](http://www.comunepietraligure.it)  
e-mail: [ambiente@comunepietraligure.it](mailto:ambiente@comunepietraligure.it)  
Tel: 019 629311 Fax: 019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30  
17027 - PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio: *Ma - Ve dalle ore 9:30 alle 13:00*  
*Gio dalle ore 15:00 alle 17:00*



- art. 192, il quale prescrive, al comma 1, che «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; e, al comma 2, che «è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee», individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- articoli da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare gli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

**RICORDATO INOLTRE** che l'art. 34 del D. Lgs. n. 205 del 03.12.2010 stabilisce che "... All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "da centocinque euro a seicentoventi euro" sono sostituite dalle seguenti: "da trecento euro a tremila euro" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. ...";

**TENUTO CONTO** che in merito alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati il Comune di Pietra Ligure ha introdotto un sistema di raccolta differenziata semidomiliare per le utenze domestiche e porta-porta per le utenze non domestiche che ha permesso di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata al 31.12.2012 pari al 65%;

**CONSIDERATO** che:

- permangono alcune zone del territorio comunale in cui i rifiuti solidi urbani vengono depositati negli appositi contenitori in qualsiasi ora della giornata;
- per la connotazione fortemente turistica del territorio di Pietra Ligure, Comune costiero, in particolare durante la stagione estiva e durante i periodi festivi (Natale, Pasqua, ecc.) i rifiuti vengono depositati in maniera massiccia nei contenitori anche al sabato ed alla domenica, giornate di chiusura delle discariche territoriali;

**EVIDENZIATO** che in particolare per alcune tipologie di rifiuti tra cui la frazione organica, le possibilità di conferire i materiali per il futuro recupero in impianti idonei sono permesse con periodicità limitate (massimo due conferimenti settimanali);

**SOTTOLINEATO INOLTRE** che:

- alcuni cittadini depositano i rifiuti senza che essi siano contenuti in apposite buste che evitino l'imbrattamento dei contenitori, con conseguente emanazione di cattivi odori da parte dei contenitori stessi in particolare quando si tratta di tipologie quali ad esempio la frazione organica;
- l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
- inoltre, gli esercizi commerciali depositano, talvolta, i cartoni di imballaggio all'esterno dei contenitori in modo disordinato ed in qualsiasi ora della giornata;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità e l'estrema urgenza di provvedere ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti e a disciplinare il separato conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale al fine di ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato e di assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano;

**RICORDATO** che:

- nel rispetto dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto "... l'Impresa Appaltatrice dovrà disporre di idoneo cantiere atto al ricovero dei mezzi e delle attrezzature, nonché autorizzato ai fini del deposito temporaneo di container per la raccolta delle frazioni differenziabili dei rifiuti. Tale area dovrà essere situata nel Comune di Pietra Ligure o nei Comuni limitrofi e territorialmente confinanti con Pietra Ligure, dovrà essere ubicata al di fuori della zona del "Centro abitato", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. L'area individuata dovrà essere gestita interamente ad onere e cura dell'Impresa Appaltatrice, opportunamente infrastrutturata e dotata degli allacci ai sottoservizi comunali. Tutte le utenze al servizio di detta area dovranno essere intestate direttamente all'Impresa Appaltatrice. Inoltre l'area in questione dovrà essere opportunamente autorizzata al deposito temporaneo di mezzi scarrabili atti a ricevere le frazioni differenziabili dei rifiuti e dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di idoneità per i luoghi di lavoro. Tale idoneità dovrà essere verificata e certificata da tecnico abilitato. ...";
- ai sensi dell'art. 35 "... a decorrere dalla data di consegna dell'appalto, risultante da apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra il Comune di Pietra Ligure e l'Impresa Appaltatrice, quest'ultima avrà a disposizione un periodo massimo di tre mesi in cui dovrà portare a regime tutti i servizi previsti nel progetto offerta, inoltre dovrà mettere in servizio tutti i mezzi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 10, identificati nel progetto offerta ed avviare la campagna preventiva d'informazione e sensibilizzazione. In detto periodo dovranno, comunque, essere garantiti tutti i servizi previsti nel progetto offerta, anche se non completamente attivati, nel rispetto di quanto stabilito nella relazione tecnica. ...";

**DATO ATTO** che:

- in data 07.06.2013 (Prot. n. 14764 del 05.06.2013) è pervenuta a questo Civico Ente una lettera da parte della Ditta A.T.A. S.p.a. con la quale si comunica che: "...  
1) il nuovo cantiere, spogliatoi, ufficio, rimessa, magazzino, area attrezzata, ricarica automezzi elettrici e metano come da art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, è sito nel Comune di Loano, via degli Orsolani s.n. iscritto al N.C.E.U. del Comune di Loano, F. 12, n.ro 399, sub. 1, Z.C. U, cat. D/07 per una superficie di mq. 391;  
2) "nelle more del completamento delle opere ed apprestamenti necessari alla piena operatività del cantiere ... si richiede, a codesta Spett.le Pubblica Amministrazione, la disponibilità di parte dell'area di Scarincio per il posizionamento di alcuni contenitori scarrabili standard (da 17 a 25 mc) ed elettrocompattatori (da mc. 22) per il raggruppamento dei rifiuti prodotti dalle raccolte differenziate nelle varie frazioni eseguite nel territorio di Pietra Ligure, in attesa del rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività di gestione rifiuti ...";

- in data 13.06.2013 questo Civico Ente ha comunicato la disponibilità, da parte di questo Civico Ente, all'utilizzo di parte dell'area in questione, previo versamento di un canone mensile di € 1.250,00;
- in data 14.06.2013 (Prot. n. 15593 del 14.06.2013) è pervenuta a questo Civico Ente una mail da parte della Ditta A.T.A. S.p.a. con la quale "... in riferimento alla Vs. comunicazione elettronica riportata in calce, riporto qui sotto evidenziata in neretto, l'accettazione da parte del ns. Direttore Generale ing. Luca Pesce, che legge in copia, dei patti e condizioni da Voi proposti: "Confermo l'accettazione del canone mensile di euro 1.250 per l'area Scarincio a Pietra Ligure come da mail del servizio ambiente del Comune di Pietra di ieri. ...";
- con D.G.C. n. 62 del 17.06.2013 questo Civico Ente ha concesso alla Ditta A.T.A. S.p.a. di Savona, aggiudicatrice della gara per la gestione rifiuti sul territorio comunale, l'utilizzo di parte dell'area di Scarincio di proprietà di questo Civico Ente ed ubicata nel Comune di Giustenice (SV) per tre mesi a partire dal 01.07.2013 e fino al 30.09.2013;

**CONSIDERATO** che:

- in data 21.08.2013 (Prot. n. 21185 del 20.08.2013) è pervenuta a questo Civico Ente la periodica relazione di servizio prodotta dalla Ditta A.T.A. (così come previsto all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto) con la quale si comunica che "... nelle more del completamento delle opere ed apprestamenti necessari alla piena operatività del Cantiere aziendale sito in Loano, via degli Orsolani 19r, si richiede a codesta Spett.le Pubblica Amministrazione, il rinnovo alla scrivente Società della disponibilità di parte dell'area di Scarincio per il posizionamento di alcuni contenitori scarrabili standard (da 17 a 25 mc) ed elettrocompattatori (da mc 22) per il raggruppamento dei rifiuti prodotti dalle raccolte differenziate nelle varie frazioni eseguite nel territorio di Pietra Ligure, in attesa del rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività di gestione. Per quanto riguarda l'area di Scarincio si comunica che nelle giornate di 5 e 6 agosto u.s. sono stati eseguiti, da parte della Scrivente, lavori di asfaltatura e ripristino dei luoghi per circa 360 mq di via Lodi prima del cancello di entrata del piazzale esterno e per circa 400 mq all'interno del capannone metallico. ...";
- con D.G.C. n. 86 del 26.08.2013 questo Civico Ente ha concesso alla Ditta A.T.A. S.p.a. di Savona, aggiudicatrice della gara per la gestione rifiuti sul territorio comunale, una proroga all'utilizzo di parte dell'area di Scarincio di proprietà di questo Civico Ente ed ubicata nel Comune di Giustenice (SV) per ulteriori tre mesi a partire dal 01.10.2013 e fino al 31.12.2013;

**DATO ATTO** che:

- in data 28.11.2013 (Prot. n. 29330 del 27.11.2013) è pervenuta a questo Civico Ente la periodica relazione di servizio prodotta dalla Ditta A.T.A. (così come previsto all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto) con la quale si comunica che "... nelle more del completamento delle opere ed apprestamenti necessari alla piena operatività del Cantiere aziendale sito in Loano, via degli Orsolani 19r, si richiede a codesta Spett.le Pubblica Amministrazione, il rinnovo dal 01.01.2014, alla scrivente Società della disponibilità di parte dell'area di Scarincio per il posizionamento di alcuni contenitori scarrabili standard (da 17 a 25 mc) ed elettrocompattatori (da mc 22) per il raggruppamento dei rifiuti prodotti dalle raccolte differenziate nelle varie frazioni eseguite nel territorio di Pietra Ligure, in attesa del rilascio delle autorizzazioni necessarie alle attività di gestione. ...";
- in data 28.11.2013 (Prot. n. 29331 del 27.11.2013) è pervenuta a questo Civico Ente una lettera da parte della Ditta A.T.A. di Savona con la quale comunica che: "...
  - 1) considerato che in tale area si sta realizzando un centro di raccolta differenziata intercomunale in grado di servire la cittadinanza del Comune di Giustenice e di Pietra Ligure, consentendo una razionalizzazione del servizio pubblico;
  - 2) che ATA S.p.A. è il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia del Comune di Giustenice che del Comune di Pietra Ligure;
  - 3) che ATA S.p.A. come già dichiarato si impegna a proprie spese, alla sistemazione dell'area destinata a centro di raccolta al fine di renderla rispondente ai requisiti fissati dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006" modificato dal D.M. 13 maggio 2009, nonché alle richieste di tutte le autorizzazioni dovute per legge, finalizzate alla realizzazione delle opere necessarie;
  - 4) chiede che venga emessa un'ordinanza sindacale che proroghi provvisoriamente a far data dal 1 gennaio 2014 l'esercizio dell'attività di centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati come definita dall'art. 183 comma 1 lettera mm) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "area presidiata ed allestita e come dalla summenzionata Delibera nr. 41 del 27 giugno 2013 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento", provenienti dal Comune di Giustenice e dal Comune di Pietra Ligure, fino alla sistemazione dell'area nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 08 aprile 2008 modificato dal D.M. 13 maggio 2009....";

**PRESO ATTO** che in data 02.09.2013 Prot. n. 22214 è pervenuta a questo Civico Ente una lettera da parte del Comune di Giustenice con la quale comunica che "... da luglio dell'anno in corso questo Ente attua il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani di tipo domiciliare (porta a porta), le modalità di raccolta in atto si stanno dimostrando efficienti, corrette e funzionali rispetto alle necessità ed alle tipologie di utenze oggi servite ...";

**CONSIDERATO** che con D.G.C. n. 163 del 23.12.2013 questo Civico Ente ha concesso alla Ditta A.T.A. S.p.a. di Savona, aggiudicatrice della gara per la gestione rifiuti sul territorio comunale, l'utilizzo di parte dell'area di Scarincio di proprietà di questo Civico Ente ed ubicata nel Comune di Giustenice (SV) per tre mesi a partire dal 01.01.2014 e fino al 31.03.2014;

**VERIFICATO** che, a seguito delle opere di riasfaltatura eseguite dalla Ditta A.T.A., l'area in questione è stata architettonicamente riqualificata, apportando, senza esborso economico da parte di questo Civico Ente, un vantaggio al patrimonio comunale;

**DATO ATTO**, per tutte le ragioni sopra espresse, che la Ditta A.T.A. sta utilizzando detta area in maniera corretta, effettuando altresì opere manutentive straordinarie che hanno riqualificato il patrimonio comunale;

**VALUTATO CHE**, ai fini di scongiurare possibili problematiche igienico-sanitarie scaturibili da una non adeguata, giornaliera e puntuale raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, risulta assolutamente indispensabile, per tutte le ragioni sopra menzionate, rendere possibile alla ditta aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti il posizionamento/sosta dei mezzi scarrabili all'interno dell'area comunale sopra citata, precisando che tali rifiuti saranno successivamente tempestivamente avviati allo smaltimento secondo il disposto dell'art. 183 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

**SOTTOLINEATO**, inoltre, che i rifiuti pericolosi sono conferibili e conferiti presso l'Ecocentro Comunale ubicato in via F. Crispi n. 31;

#### **TENUTO CONTO:**

- **CHE** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- **CHE** il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- **CHE** l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- **CHE** il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- **CHE** il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

#### **PRESO ATTO:**

- **CHE** sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire possibili problematiche igienico-sanitarie;
- **CHE**, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, in particolare la tutela della salute della cittadinanza, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- **CHE** tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**TENUTO CONTO** che, data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

#### **VISTI:**

- la Legge 07.08.1990 n. 241;
- il Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche);
- il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;
- gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;
- il vigente Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

### **ORDINA**

Alla Ditta aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, in via d'urgenza e per un periodo di mesi 3 (tre) dalla data di emissione della presente, il possibile utilizzo per il posizionamento/sosta dei mezzi scarrabili utilizzati dalla Ditta medesima per svolgere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati non pericolosi che successivamente in maniera tempestiva vengono avviati allo smaltimento secondo il disposto dell'art. 183 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **AVVERTE**

**CHE** la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;

**CHE** la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

### **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia inviata copia della presente ordinanza a: Ditta A.T.A. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Caravaggio n. 13 a Savona, aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili nel Comune di Pietra Ligure;
- b) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

## **RAMMENTA**

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo, in orario d'ufficio.

## **IL SINDACO**

*Luigi DE VINCENZI*

---

Dalla Residenza Municipale lì,

Pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_  
Con/senza opposizioni.

L'incaricato

FB/an